



Provincia di Forlì-Cesena

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2021, il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore 12:58, in modalità Videoconferenza, la Vice Presidente Nicoletti Cristina con la partecipazione del Segretario Generale Guida Ennio ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

DECRETO N° 100

COMUNE DI MONTIANO – PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LR 24/2017, RELATIVO ALLA “REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO IN LOCALITÀ CASE FRANCISCONI”:

- ASSENSO ALLA LOCALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LR 24/2017 E SS.MM.II.;**
- ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008;**

IL PRESIDENTE

VISTA la proposta di provvedimento allegata in calce, formulata dall'Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli, Responsabile del procedimento;

RITENUTO di dover disporre al riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come disposto nel successivo dispositivo;

CONSIDERATO CHE la proposta di provvedimento è corredata dal prescritto parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da parere espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DECRETA

1. DI APPROVARE l'allegata proposta di pari oggetto, allegata in calce quale parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute ed in ordine alle determinazioni nella stessa specificata;

2. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente-Provvvedimenti Organi Indirizzo Politico" del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di assicurare la continuità della funzionalità dei Servizi dell'Ente, ai sensi dell'art.11, comma 6 dello Statuto provinciale.

PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la richiesta del Comune di Montiano relativa all’*“approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un parco urbano in località Case Francisconi e correlata variante al PRG vigente”* finalizzata all'avvio di Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017, comportante localizzazione dell'opera, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale **in data 25/03/2021** ed assunta al **prot. prov.le n. 7277 del 26/03/2021** volta a richiedere a questa Amministrazione i seguenti pareri di competenza:

- *Assenso alla localizzazione di opera pubblica ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.;*
- *Espressione del Parere motivato in merito alla valutazione ambientale ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, c.1 D.lgs. 152/2006 e degli artt. 18 e 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.*

VISTA la delega prot. prov.le n. 8263 del 06/04/2021 con la quale il Dirigente del Servizio ha provveduto a nominare il rappresentante della Provincia di Forlì – Cesena per le competenze relative al procedimento citato in oggetto;

PREMESSO CHE:

- in data 01/01/2018 a seguito di pubblicazione sul BURERT n. 340/2017 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 24/2017 *sulla tutela e l'uso del territorio*, la quale ha ridefinito gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove procedure di approvazione;
- in particolare il Capo V della citata legge *“Approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti”* disciplina all’art. 53, comma 1, lettera a) il Procedimento Unico per *“opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale”*;
- l’articolo 53, al comma 2, specifica altresì che *“l’approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il Procedimento Unico consente: a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente; b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall’accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente”*;

PRESO ATTO CHE:

- l'intervento relativo all'istanza in oggetto viene proposto mediante Procedimento Unico di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, come disciplinato dall’art. 53 della LR 21 dicembre 2017, n. 24 e riguarda la *“la realizzazione di un parco urbano pubblico*

nella frazione Case Francisconi nel Comune di Montiano, in una porzione di terreno di superficie pari a 867 mq, situata nell'area nord-ovest del territorio comunale, con lo scopo di creare un'area di ritrovo e aggregazione ad uso degli abitanti della zona;”

- la relativa documentazione è stata depositata presso la sede comunale per 60 giorni consecutivi affinché chiunque potesse consultarli e formulare eventuali osservazioni, come da avviso pubblicato nel **BURERT n. 123 in data 28/04/2021**, ed è stata comunicata e resa disponibile a questa Amministrazione Provinciale in data 26/03/2020, richiedendo, ai fini dell'assenso previsto all'art. 53 suddetto, l'espressione delle competenze provinciali in seno alla Conferenza dei Servizi;
- l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 53 della LR 21 dicembre 2017, n. 24, permette di conseguire l'approvazione della localizzazione dell'intervento previsto in variante alla pianificazione urbanistica vigente, la contestuale approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

VISTI gli elaborati relativi al progetto in oggetto acquisiti via PEC **in data 25/03/2021** con nota assunta al **prot. prov.le n. 7277 del 26/03/2021**:

elaborati di progetto definitivo aggiornati a gennaio 2021

- *tavola A1: inquadramento stralci;*
- *tavola A2: piante, prospetti e sezioni;*
- *tavola A3: planimetria e profilo terreno;*
- *tavola A4: studio visivo-percettivo;*
- *tavola A5: impianti – schema scarichi e allacci;*
- *tavola E1: computo metrico estimativo;*
- *tavola E2: quadro economico;*
- *tavola R1: relazione generale;*
- *tavola R2: relazione paesaggistica;*
- *tavola R3: rapporto preliminare verifica di assoggettabilità art.12 Dlgs 3 aprile 2006 n.152;*
- *tavola R4: piano particellare di esproprio;*
- *tavola R5: relazione impianti;*

elaborati di variante 1/2021 PRG

- *allegato A: relazione tecnica e sul dimensionamento;*
- *allegato B stralcio tavola 11.a: stralci cartografici della zonizzazione territorio comunale stato vigente e stato modificato;*
- *allegato C stralcio tavola 12.02: stralci cartografici della zonizzazione territorio di Montiano stato vigente e stato modificato;*
- *allegato D stralcio tavola 13: stralci cartografici della tavola dei servizi stato vigente e stato modificato;*

RICHIAMATO QUANTO SEGUE IN MERITO ALLE COMPETENZE PROVINCIALI:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 53 della LR 24/2017 e ss.mm.ii., la Provincia è chiamata ad esprimere l'assenso relativamente agli effetti di variante urbanistica;

- ai sensi del comma 3 dell'art. 19 e comma 4 dell'art. 53 della LR 24/2017 e ss.mm.ii., la Provincia individuata quale autorità competente per la valutazione ambientale, è chiamata ad esprimere il proprio parere motivato sulla sostenibilità ambientale e territoriale relativamente agli effetti di variante urbanistica;
- ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008, la Provincia esprime, nell'ambito del procedimento di variazione della strumentazione urbanistica comunale, il “*parere geologico*” sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

DATO ATTO CHE la strumentazione Urbanistica del Comune di Montiano si compone nel seguente modo:

- Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 39910/909 del 3/11/1998 e ss.mm.ii.;
- Variante PRG denominata di “Ricognizione attuativa” ai sensi dell'ex art. 14 della LR 47/1978 approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 92764/518 del 20/12/2005 e ss.mm.ii.;
- Variante al PRG 2005-2013 definita di “*di transizione alla predisposizione del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)*” approvata con deliberazione dell'Unione dei Comuni Valle Savio n. 11 del 28/04/20217 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE:

- in data 24 gennaio 2014 i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l'Unione dei Comuni Valle del Savio, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.Lgs. 78/2010 e ss.mm.ii. e alla LR 21/2012;
- con deliberazione di Consiglio d'Unione n. 34 del 22/12/2014 è stata approvata la convenzione per il conferimento all'Unione “Valle del Savio” di funzioni fondamentali, come individuate dall'articolo 14 comma 27 del D.Lgs. 78/2010 da parte dei Comuni di Montiano e Verghereto;
- secondo quanto disposto con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni “Valle del Savio” n. 55 del 01/08/2016, le funzioni in materia di lavori e servizi pubblici, relativamente al territorio di Montiano sono conferiti al Servizio tecnico (sede Montiano) strutturato all'interno del Settore Stazione Unica Appaltante -Servizi Tecnico Amministrativi dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, così come le funzioni in materia di pianificazione urbanistica sono conferite all'Unione;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- con nota integrativa acquisita al prot. prov.le n.16521 del 07/07/2021, il Comune ha fornito dichiarazione del Dirigente (PGN 968/2021), ai sensi dell'art. 49, lettera p), attestante che il territorio comunale interessato dalla variante in oggetto non coinvolge aree:

-di cui al TITOLO IV della Legge n. 445 del 9.7.1908 inerente il “*Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede*”;

-sottoposte al regime di cui all’art. 1 del RD n. 3267 del 30/12/1923 ad oggetto “*Vincolo per scopi idrogeologici*”;

-comprese nella zona territoriale omogenea A di cui al DM 1444/68.

- attestando inoltre che in data 29/04/2021 è stata inviata comunicazione alle seguenti autorità militari:

- Al Comando 1^a Regione Area – Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;

- Al Comando VI Reparto Infrastrutture – Ufficio Demanio e Servitù Militari - Bologna.

CONSTATATO CHE la proposta presentata al fine del rilascio del titolo unico alla realizzazione delle opere, ha effetto di variante urbanistica ai fini della localizzazione di “*un nuovo parco urbano in località Case Francisconi*”, per apporre vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie, come illustrato all'interno degli elaborati progettuali inviati, i cui contenuti sono così riassumibili:

1 – Contenuti della Variante urbanistica

- l'area è classificata come zona agricola nel PRG vigente (art. 53) in riferimento al quale si trova al di fuori del perimetro urbanizzato di cui all’art. 13 della LR 47/1978 e ricade all’interno della fascia di rispetto fluviale prevista dal D.lgs. 42/2004;
- sul fronte opposto dell'intervento gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti del Comune di Montiano inquadrano una “*zona residenziale di espansione C 2.8*”;
- la variante al PRG proposta per la modifica dell’area, da zona agricola a verde pubblico, tenuto conto dei vincoli previsti dal pianificazione vigente, interessa gli articoli 81-82-85 delle norme di attuazione del piano medesimo;
- il comparto è soggetto ai seguenti vincoli e tutele stabilite dal PTCP:

art. 11 - Sistema delle aree agricole;

art. 17 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua;

art. 19 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;

- il terreno oggetto del piano è individuato nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Montiano al foglio 1 particella 1378 con una superficie complessiva di circa mq 867;

2 – Descrizione dell'intervento

- l'area è situata a Nord Ovest del Territorio comunale, confina a Est con la Via Malatesta delimitata da una recinzione e a Ovest dista circa 150 m dal reticolo idrografico del Torrente Pisciatello che stabilisce il confine tra il Comune di Cesena e Montiano;
- il sito individuato presenta una forma rettangolare di lati pari a (18,4 x 32) m., ha un'area complessiva di 867 mq di cui 589 mq destinati a parco pubblico e la parte rimanente a parcheggi e percorsi pedonali;
- il terreno di tipo agricolo, presenta una buona fertilità, ma andrà adeguato alla destinazione d'uso prevista, in particolare si prevede l'esecuzione di operazioni preliminari di aratura e fresatura senza alterare la pendenza attuale che è diretta verso il Torrente Pisciatello; e successivo spargimento di terreno di coltivo con semina di prato;
- saranno mantenute le caratteristiche tipologiche attinenti il paesaggio circostante con l'utilizzo di piantumazioni autoctone in particolare tigli e l'impiego privilegiato di materiali naturali per recinzioni, panchine, tavoli, l'utilizzo di percorsi pedonali in terra e sottofondo stabilizzato;
- è previsto l'allaccio alla rete idrica con una colonnina in muratura di dimensioni pari a (0,6x0,8) m e l'esecuzione di una fontana utilizzata anche come punto di fornitura per l'irrigazione delle piante. Sono presenti in misura adeguata i sistemi a rete di acquedotto e fognatura;
- il progetto individua, all'interno del parco, tre zone: una destinata a relax, incontro, pic-nic, nella quale saranno localizzate panchine e tavoli, una zona per eventuali incontri o feste all'aperto. Entrambe saranno prive di delimitazione e interconnesse tra di loro. La terza zona, riguardante l'area gioco per bambini, sarà circoscritta da siepi per consentirne l'utilizzo da parte dei piccoli fruitori in maggiore sicurezza e con un maggiore controllo da parte dei loro accompagnatori;
- a margine del parco sul fianco di Via Malatesta, è previsto un percorso pedonale largo 1,20 m e quattro parcheggi, di cui uno per disabili, al termine dei quali, in prossimità dell'inizio del fosso, sarà ricavata un'aiuola e una zona di manovra delle auto in sicurezza rispetto all'incrocio con la Via Poggio I. La pavimentazione dei parcheggi sarà in mattonelle autobloccanti drenanti;
- è prevista l'installazione di n.2 lampioni collegati all'impianto di illuminazione pubblica;
- la rete viaria presente garantisce adeguati collegamenti tra le zone limitrofe. La viabilità comunale collega le frazioni e le case sparse presenti tra i Comuni di Cesena, Montiano, Roncofreddo, per giungere attraverso la SP 115 al capoluogo di Montiano fino a collegarsi con la SP 9 che costituisce la principale arteria viaria di tutto il Comune di Montiano;
- le acque piovane saranno convogliate verso il fosso al margine della strada comunale attraverso apposite caditoie che intercetteranno l'acqua superficiale nel lato di valle del parco;
- l'area sarà completamente delimitata con staccionata in paletti lignei;

3 – Contenuti del Rapporto Preliminare verifica di assoggettabilità a VAS

Il Rapporto Preliminare redatto è rivolto a verificare che il progetto proposto non comporti impatti potenzialmente negativi sull'ambiente. Ciò in ottemperanza alla LR n. 24/2017, che prevede la valutazione degli effetti sul territorio delle previsioni dei piani urbanistici, al fine di assicurare che le scelte pianificatorie attinenti i processi di trasformazione del territorio propongano complessivamente un bilancio positivo, ovvero comportino un miglioramento o, quantomeno, non comportino un peggioramento della qualità del territorio, sotto il profilo ambientale, insediativo e funzionale.

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sull'area*: Il progetto non comporta delle scelte suscettibili di modifiche o ulteriori varianti nel tempo, si ritiene di potere ipotizzare la non reversibilità degli effetti attesi. Le operazioni di cantiere dovranno minimizzare gli impatti in termini di emissioni acustiche e sonore.

- *natura transfrontaliera degli effetti*: Si ritiene che la realizzazione dell'intervento comunale abbia effetti nel complesso trascurabili dal punto di vista ambientale, in quanto non comporta nuove edificazioni e alterazioni del paesaggio esistente.

- *rischi per la salute umana e per l'ambiente*: La modesta entità delle aree oggetto di variante e la natura dell'opera, si integra con lo stato di fatto dei luoghi e non si ravvisano elementi di rischio per la salute umana e per l'ambiente. Si ritiene che la creazione di un'area di svago e di incontro sia favorevole al miglioramento della qualità della vita, valorizzi il territorio e riduca il pericolo di degrado.

- *effetti su aree / paesaggi protetti*: Non risultano interferenze.

- *incidenza sulla rete ecologica sovraordinata e locale*: Il progetto prevede una limitata sovrapposizione dell'opera con elementi della rete ecologica definita dal PTCP. Si ritiene che data la natura dell'opera, la limitata estensione della stessa e la sua localizzazione essa sia compatibile e le potenziali interferenze attese siano trascurabili.

- *incidenza sulle aree agricole*: La realizzazione del parco pubblico non comporta modifiche o interferenze con l'area agricola preesistente, non altera la fertilità dei suoli, non determina necessità di agire in alcun modo sulle attività colturali circostanti. Anche dal punto di vista dell'impatto visivo, la scelta di mantenere gran parte delle alberature da frutto presenti, è volto alla riduzione dell'impatto e all'integrazione della nuova dotazione con la condizione esistente.

- *incidenza sul consumo di suolo*: Sulla base delle disposizioni dettate dalla norma urbanistica regionale, si ritiene che essa non concorra a formare la quota di consumo di suolo ammessa entro il limite massimo del 3 per cento della superficie del territorio urbanizzato per l'intero periodo (2050).

- *beneficio pubblico*: La creazione di uno spazio che favorisca la socializzazione, la riduzione dei fenomeni di degrado e marginalizzazione dell'intera area, attraverso la valorizzazione del territorio risulta produrre un beneficio pubblico.
- *emissioni in atmosfera*: Si può ritenere, anche se in maniera limitata, che la realizzazione del parco favorisca la riduzione di emissioni in atmosfera in quanto la possibilità di fruire di uno spazio di aggregazione all'aperto limita lo spostamento veicolare in altre località.
- *carico antropico*: L'utilizzo del parco sarà naturalmente circoscritto agli abitanti della frazione o delle zone limitrofe e difficilmente potrà produrre un aumento del carico antropico.
- *alterazione dei valori paesaggistici*: Il parco non interferisce sulle principali connotazioni paesaggistiche del sito. Sarà utile predisporre, in sede progettuale, accorgimenti in ordine alla mitigazione percettiva dell'opera relativamente ai materiali e colori al fine di un'ottimale integrazione con l'area contermina.
- *coerenza esterna*: L'opera ricade interamente all'interno della fascia di tutela paesaggistica di ampiezza pari a 150 metri rispetto le arginature del Fiume Pisciatello, ai sensi del comma 1, lett. c) dell'art. 142 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.. Si ritiene di dover acquisire, nel corso del Procedimento Unico, la necessaria autorizzazione paesaggistica.

Conclusioni: in base agli elementi descritti e valutati, tenuto conto degli scenari di progetto, si può ritenere che il parco di nuova realizzazione:

- non comporta modifiche significative in relazione all'impatto con l'ambiente e con il paesaggio;
- non interferisce con le attività agricole predominanti nel territorio circostante;
- non determina consumo di suolo;
- non comporta rischi di tipo idraulico o idrogeologico correlati alla vicinanza dell'alveo fluviale;
- riduce i fenomeni di degrado e marginalizzazione sociale di un'area periferica, grazie alla presenza di un punto di aggregazione e di incontro di cui la frazione Case Francisconi risulta priva, favorendo la socializzazione e il miglioramento della qualità della vita;

La valutazione finale alla realizzazione dell'opera, correlato all'impatto della stessa con l'ambiente risulta positivo.

VISTO CHE con nota acquisita **in data 19/04/2021 al prot. prov.le n. 9213**, ARPAE inviava parere PG Arpae 47126 del 26/03/2021 valevole anche per AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena, recante esito favorevole e la non assoggettabilità a VAS della nuova previsione;

PRESO ATTO in relazione al parere di cui all'art. 5 della LR 19/2008 e ss.mm.ii., che l'Amministrazione comunale non ha presentato apposita Relazione geologica, in quanto con nota PGN 967/2021 acquisita al prot. prov. n. 16521/2021, ha attestato che la previsione non comporta la realizzazione di alcuna opera significativa da un punto di vista sismico in quanto non prevede capacità edificatoria. Non ritenendo necessaria l'acquisizione del citato parere di competenza di questa Provincia;

DATO ATTO inoltre che l'Amministrazione comunale con dichiarazione assunta al prot. prov.le n.16521 del 07/07/2021 ha comunicato che a seguito del periodo di deposito non risultano pervenute osservazioni;

RICHIAMATI:

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Paesistico Regionale (*PTPR*), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (*PRIT*), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (*PSRI*) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (*PAI*) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (*PTA*), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Territoriale Regionale (*PTR*), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano aria integrato regionale (*PAIR 2020*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (*PRGR*), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (*PIAE*) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (*PPGR*), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (*PGQA*), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
- la Variante al Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della LR20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;
- la LR 24/2017 *“Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio”*;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante *“Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali”*;

le principali Leggi e Regolamenti di Governo del Territorio:

- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii. *“Fondamentale”*;
- il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 e ss.mm.ii. *“Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici”*;
- il DPR 24 luglio 1977, n. 616 e ss.mm.ii. *“Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975 n. 382”*;
- il DPR 160/2010 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”*
- la LR 30 luglio 2015 n. 15 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;
- la LR 19 dicembre 2017, n. 24 e ss.mm.ii. *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”*;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante *“Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli Enti territoriali”*;

CONSIDERATO

quanto sopra illustrato, si esprimono sul Piano in oggetto i seguenti pareri:

A) Espressione dell'Assenso alla variante Urbanistica ai sensi dell'art. 53 comma 2 LR 24/2017 e ss.mm.ii.

Verificato che il progetto dell'opera pubblica tratta l'individuazione e la localizzazione di opere finalizzate al miglioramento della qualità insediativa in relazione alla fruizione pubblica del territorio.

Dato atto inoltre che la Variante al PRG proposta risulta compatibile sia con le disposizioni del PTCP, sia con la strumentazione urbanistica comunale vigente, non si ravvisano motivi ostativi ai sensi degli artt. 4 e 53, della LR 24/2017, all'assenso alla localizzazione del “parco urbano in località Case Francisconi” relativamente agli effetti di variante urbanistica del Comune di Montiano. Esprimendo la seguente osservazione:

1. **In considerazione dell'area di rispetto stradale, si richiede una verifica puntuale delle distanze da rispettare per le recinzioni, le alberature e altri eventuali manufatti, con riferimento ai disposti di legge del D.Lgs. n.285/1992, (artt.16-17-18) - Nuovo Codice della Strada - DPR n.495/1992 (artt.26-27, 29) Regolamento; assicurando la coerenza del progetto alle indicazioni specifiche per la messa a dimora e la gestione di esemplari arborei ed arbustivi nonché a tutte le prescrizioni finalizzate alla salvaguardia dell'infrastruttura e di prevenzione di eventuali eventi incidentali.**

B) Espressione del Parere motivato ai sensi degli artt.18 e 19 della LR 24/2017 e ss.mm.ii.

Viste le risultanze della Rapporto preliminare ambientale e di tutti gli elementi descritti nella documentazione allegata all'istanza; tenuto conto del **parere favorevole** espresso dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (A.R.P.A.E.) congiuntamente ad AUSL, relativo alla sostenibilità delle previsioni in esame, di cui alla nota PG/2021/59444 del 19/04/2021, acquisito al prot. prov.le n.9213/2021;

Verificato che relativamente al progetto proposto e alla relativa variante urbanistica del Comune di Montiano non si ravvisano effetti negativi sull'ambiente, si esprime **parere motivato positivo**;

DATO ATTO CHE questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della Valutazione ambientale, ai sensi, dell'art. 17 del D. Lgs 152/06 come modificato dal D. Lgs 4/08;

DATO ATTO CHE relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. n. 241/90, e ss.mm.ii. che non sussistono, nei confronti del Responsabile del Procedimento, situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

DATO ATTO INOLTRE che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

DATO ATTO INFINE CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Montiano di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

PROPONE

per quanto in premessa espresso e motivato di adottare apposito decreto presidenziale che disponga quanto segue:

1. DI ESPRIMERE l'assenso ai sensi degli artt. 4 et 53, della LR 24/2017, relativamente agli effetti di variante urbanistica del Comune di Montiano definiti dal *Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della LR 24/2017, relativo alla “approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione di un parco urbano in località Case Francisconi e correlata variante al PRG vigente”*, tenuto conto dell'osservazione di cui al **punto A.1** della soprastante parte narrativa.

2. DI ESPRIMERE parere motivato positivo ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, c.1, D.lgs. 152/2006 e degli artt. 18 e 19 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., per le motivazioni di cui al **punto B** della soprastante parte narrativa;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Montiano ed al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente-Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” del sito web dell'Ente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Il Responsabile di procedimento
Arch. Elisabetta Fabbri Trovanelli

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

La Vice Presidente
Nicoletti Cristina

Il Segretario Generale
Guida Ennio

(atto sottoscritto digitalmente)